

Codice A1617A

D.D. 3 agosto 2026, n. 579

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona finalizzata all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato "Interventi di revisione generale per proseguimento vita tecnica della funivia bifune Oropa - Oropa Sport - Lago del Mucrone". Richiedente: Comune



ATTO DD 579/A1617A/2026

DEL 03/08/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1617A - Tecnico Piemonte Nord

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona finalizzata all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato "Interventi di revisione generale per proseguimento vita tecnica della funivia bifune Oropa - Oropa Sport - Lago del Mucrone". Richiedente: Comune di Biella (C.F. e P.IVA 00221900020).

Viste:

la nota del Comune di Biella del 14/07/2026 prot. n. 104897 relativa alla Conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona finalizzata all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato "Interventi di revisione generale per proseguimento vita tecnica della funivia bifune Oropa - Oropa Sport - Lago del Mucrone";

la richiesta di integrazioni formulata dal Settore Tecnico Piemonte Nord in data 17/07/2026 prot. n. 106969;

l'istanza di autorizzazione con allegata documentazione integrativa presentata dal Comune di Biella (C.F. e P.IVA 01868740026) in data 24/07/2026 prot. 11158 relativa al progetto di realizzazione degli "Interventi di revisione generale per proseguimento vita tecnica della funivia bifune Oropa - Oropa Sport - Lago del Mucrone" in Comune di Biella (BI);

Dato atto che

- l'intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989 in quanto trattasi di modifica dell'assetto idrogeologico del territorio;
- l'intervento previsto interessa una superficie individuata al N.C.T. del Comune di Biella in Località Oropa (BI) al Foglio 12 particella 32 , Foglio 13 particella 6, Foglio 14, particelle 140, 191,

193 194;

- l'opera comporta la trasformazione di una superficie di 1.065,48 m² non boscata, priva di movimenti terra;

Preso atto

della nota del Settore Geologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, pervenuta in data 30/07/2026 prot. n. 114434 allegata alla presente determina che rileva che l'intervento può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico ed esprime parere favorevole con prescrizioni alla sua realizzazione;

Rilevato che

in base alle attività istruttorie svolte dai funzionari incaricati finalizzate a verificare la compatibilità degli interventi proposti con l'assetto idrogeologico delle aree interessate dal progetto, risulta che:

- allo stato attuale e dagli elaborati progettuali non emergono elementi ostativi dal punto di vista degli specifici aspetti geologici di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della l.r. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto, previo rispetto delle prescrizioni in essa contenute;

- ai sensi dell'art. 8 c. 2 della l.r. n. 45/89, il titolare dell'autorizzazione è esente dal deposito cauzionale, in quanto trattasi di opere realizzate col concorso finanziario regionale, statale o della Comunità Economica Europea;

- ai sensi dell'art. 9 comma 4, lettera b) della l.r. 45/1989 non sussiste l'obbligo di rimboschimento nè di versamento del corrispettivo in quanto trattasi di realizzazione di opere o lavori pubblici o di impianti di interesse pubblico.

Considerato che sussistono i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 l.r. 45/1989 per la realizzazione dell'intervento in progetto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni contenute nel parere del 30/07/2026 prot. n. 114434 rilasciato dal Settore Geologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Allegato A al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto, pertanto, di autorizzare il Comune di Biella (C.F. e P.IVA 00221900020), con sede in Via Battistero, 4 Biella (BI), alla realizzazione del progetto "Interventi di revisione generale per proseguimento vita tecnica della funivia bifune Oropa - Oropa Sport - Lago del Mucrone", su superfici ricadenti in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici al Foglio 12 particella 32, Foglio 13 particella 6, Foglio 14, particelle 140, 191, 193 194 del N.C.T. del Comune di Biella (BI), secondo le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel contributo istruttorio relativo agli aspetti geologici e nivologici, trasmesso in data 30/07/2026 prot. n. 114434 dal Settore Geologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Allegato A al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- gli artt. 50, 63 e 64 della legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 8 Allegato A della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- Decreto 5 Dicembre 2003, n. 392 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Regolamento concernente modifica dell'articolo 7 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400, recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinati al trasporto di persone";
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1 dicembre 2015, n. 203 "Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone";
- Legge regionale 9 aprile 2024, n. 17 "Nuova disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74 e modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2";

determina

di autorizzare il Comune di Biella (C.F. e P.IVA 00221900020), con sede in Via Battistero, 4 Biella (BI), alla realizzazione del progetto "Interventi di revisione generale per proseguimento vita tecnica della funivia bifune Oropa - Oropa Sport - Lago del Mucrone", su superfici ricadenti in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici al Foglio 12 particella 32, Foglio 13 particella 6, Foglio 14, particelle 140, 191, 193 194 del N.C.T. del Comune di Biella (BI), secondo le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel contributo istruttorio relativo agli aspetti geologici e nivologici, trasmesso in data 30/07/2026 prot. n. 114434 dal Settore Geologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Allegato A al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

che ai sensi dell'art. 8 c. 2 della l.r. n. 45/89, il titolare dell'autorizzazione è esente dal deposito

cauzionale, in quanto trattasi di opere realizzate col concorso finanziario regionale, statale o della Comunità Economica Europea;

che ai sensi dell'art. 9 comma 4, lettera b) della l.r. 45/1989 il titolare dell'autorizzazione è esente dall'obbligo di rimboschimento e dal versamento del corrispettivo in quanto trattasi di realizzazione di opere o lavori pubblici o di impianti di interesse pubblico;

di richiamare quanto segue:

- La presente autorizzazione:

1. ha validità pari a 3 anni. I lavori dovranno essere conclusi entro tale termine.
2. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi con la loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità di esclusiva competenza del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa realizzatrice e del collaudatore dell'opera stessa;
3. è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;
4. si intende rilasciata:
 - a) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;
 - b) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa;
 - c) sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora in corso d'opera, tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione.

- Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di :

- procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;
- sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della l.r. n. 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere da questo previste.

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

- Nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto,

opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico competente.

- Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

- a) comunicazione di inizio dei lavori;
- b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato;

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

IL DIRIGENTE (A1617A - Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Jacopo Chiara

Allegato



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Data (*)

Protocollo (*)

Classificazione 13.60(SUPTEC20)/ 55/2025C/A1800A

(*) indicati nei metadati Doqui Acta e/o Pec

Comune di Biella
Sett. Gestione del Territorio e Lavori Pubblici
Via Tripoli,48
13900 BIELLA
protocollo@cert.comune.biella.it

REGIONE PIEMONTE
Settore A1617A Tecnico Piemonte Nord

Rif. nota prot. n. 55723 del 28/10/2025. Ns. prot. n. 47928/A1800A del 28/10/2025. DQ Prat. n. 75079/C

Oggetto: L.R. 45/1989, L.R. n.17/2024, DM 05/12/2003, n. 392. Progetto *“Interventi di revisione generale per proseguimento di vita tecnica della funivia bifune Oropa-Oropa Sport-Lago del Mucrone”* in Loc. Oropa nel Comune di Biella (BI).

Proponente: Comune di Biella.

Contributo istruttorio di competenza su aspetti geologici e valanghivi.

Con riferimento alla documentazione trasmessa con nota prot. n. 55723 del 28/10/2025 da codesta Amministrazione ed alla documentazione progettuale integrativa trasmessa con nota del 22/07/2026 (ns. prot. n. 33884/A1800A del 22/07/2026), si riportano di seguito le valutazioni di competenza sugli aspetti geologici e nivologici, espresse ai sensi della L.R. 45/1989 ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo da parte del competente Settore regionale in indirizzo.

Infatti, trattandosi di un impianto funiviario che necessita sia della verifica ai sensi della L.R. 45/1989 che della dichiarazione d'immunità da frane e valanghe ai sensi del DM 392/2003, il presente contributo si riferisce essenzialmente agli aspetti normati dalla L.R. 45/1989, rinviando la valutazione degli altri aspetti successivamente all'acquisizione di elaborati progettuali di livello esecutivo di opere di protezione e consolidamento rispetto al pericolo di frana, nonché di monitoraggio della stabilità delle strutture fisse dell'impianto e di gestione del rischio valanghivo, come di seguito individuati.



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Interventi in oggetto

Gli interventi previsti come revisione generale per il proseguimento di vita tecnica, come dichiarato dai progettisti nella Relazione illustrativa, sono i seguenti:

- *Dismissione e completa rimozione dell'impianto funiviario esistente, incluse tutte le componenti strutturali, impiantistiche e di supporto.*
- *Adeguamento funzionale delle stazioni di valle e di monte:*
 - *Stazione di monte: prevista la demolizione della porzione ospitante l'attuale impianto e la ricostruzione di una nuova struttura in calcestruzzo e acciaio, con caratteristiche idonee all'inserimento della nuova funivia;*
 - *Stazione di valle: prevista la demolizione della sola porzione di copertura della zona di imbarco, con successiva ricostruzione in acciaio, in linea con i requisiti di adeguamento tecnico e architettonico.*
- *Realizzazione di un nuovo impianto funiviario "a va e vieni" con imbarco unico a pedana mobile, conforme alle normative vigenti in materia di trasporto a fune e alle esigenze di accessibilità e sicurezza degli utenti. Inoltre, la linea (a fune portante singola per ogni via di corsa) presenta un unico sostegno, in struttura metallica a traliccio, fondato su plinti in calcestruzzo armato, di ridotta altezza, di cui è prevista la rimozione e sostituzione completa.*

La documentazione geologica integrativa a firma dei Dott. Geol. Franco Tamone, Giovanni Cavagnino e Chiara Minella, datata Giugno 2026, è composta dai seguenti elaborati:

- El. 1 – Relazione Geologica generale
- El. 2 – Relazione Geomeccanica,
- El. 3 - Sondaggi geognostici
- El. 4 - Indagini sismiche
- El. 5 – Relazione di sintesi finale
- Tav. 1 – Stima della potenza coperture
- Tav. 2 – Carta geologica
- Tav. 3 – Carta Geomorfologica



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Per approfondire le conoscenze sulle caratteristiche geotecniche dei terreni prossimi alla stazione di valle sono stati realizzati n.° 2 sondaggi geognostici, ubicati ai lati della struttura esistente. Inoltre, su un campione di carotaggio tratto dal sondaggio n.° 2, corrispondente alla profondità di – 11,5 m dal p.c. sono state eseguite le seguenti prove di laboratorio:

- analisi granulometrica, classificazione
- limiti di Atterberg
- prova di taglio diretto

Inoltre, presso la stazione monte e la stazione di valle dell'impianto sono state eseguite indagini geofisiche con Metodologia MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves) e con Metodologia HVSR (Horizontal to Vertical Spectrum Ratio), oltre a una prova sismica a rifrazione tomografica 2D.

Aspetti connessi all'autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989

Nell'ambito degli studi condotti i professionisti incaricati hanno fornito un quadro dell'assetto geologico e geomorfologico dell'area, oltre alla caratterizzazione geomeccanica dell'ammasso roccioso su cui poggierà il sostegno intermedio. Sulla base dei dati raccolti i geologi incaricati hanno attestato che *“le indagini non hanno evidenziato problematiche geologiche gravose, o comunque tali da essere considerate ostative ai previsti “interventi di revisione generale per il proseguimento della vita tecnica della funivia bifune Oropa - Oropa Sport - lago del Mucrone” e che “gli interventi di revisione generale per il proseguimento della vita tecnica della funivia bifune Oropa - Oropa Sport - lago del Mucrone sono compatibili con l'assetto idrogeologico del sito”.*

Sulla base di quanto evidenziato negli studi eseguiti si ravvisa tuttavia la necessità di integrare la documentazione al livello di progettazione esecutiva, con il progetto di opere di consolidamento dell'ammasso roccioso sul quale sarà fondato il pilone intermedio, con adeguata rappresentazione in planimetrie e sezioni di progetto, e con relative verifiche di stabilità ai sensi del DM 17/01/2018 “Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni”.



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Nella documentazione geologica integrativa prodotta (datata aprile 2026) vengono inoltre evidenziate dai professionisti incaricati alcune problematiche “idrogeologiche” a carico della stazione di monte, consistenti sinteticamente nella presenza di alcuni impluvi potenzialmente interferenti e di una parete rocciosa intensamente fratturata e possibile causa di caduta massi potenzialmente interferenti con la struttura. Anche per queste problematiche vengono proposti alcuni interventi ed accorgimenti progettuali (muro-deviatore, eventuale porta a chiusura stagna sul lato nord/nord-ovest della stazione, barriera paramassi o rilevato in terra rinforzata, reti in aderenza e/o chiodature) che dovranno necessariamente essere approfonditi e sviluppati in fase di progettazione esecutiva, al fine di garantire la sicurezza delle strutture e l’incolumità degli utenti.

Dal punto di vista nivologico il geologo incaricato attesta altresì che *“per quanto concerne gli elementi strutturali dell’impianto (edifici di stazione, sostegno di linea) – che nel caso della Funivia sono costruiti per sopportare sollecitazioni molto elevate - è stato agevolmente verificato nella Relazione nivologica del PFTE, anche per valanghe con componente nubiforme, che essi non sono interessati da alcuna sollecitazione derivante dai potenziali fenomeni valanghivi”*.

A titolo cautelativo il professionista suggerisce che *“Naturalmente la redazione di un Piano di gestione del rischio valanghe in ragione del quale comandare la sospensione dell’esercizio pubblico nel caso, quantomai eccezionale, dovessero verificarsi le condizioni di possibile distacco di una o più delle valanghe trattate, potrebbe costituire ulteriore elemento di tutela per le condizioni di esercizio della funivia”*.

Si ritiene quindi opportuno che in fase di redazione del progetto esecutivo tale documento venga redatto secondo quanto previsto dal Disciplinare di attuazione dell’art.18 della L.R. n.17/2024, approvato con D.G.R. n.19-1742 del 27 ottobre 2025; di tale documento dovrà essere fornita copia contestualmente a quanto richiesto per gli aspetti di progettazione delle opere di protezione in relazione alla stabilità dell’ammasso roccioso.

In sintesi, tenuto conto della documentazione presentata e degli approfondimenti condotti:

- presa visione della relazione tecnica e della documentazione a corredo dell’istanza presentata, a firma dell’Ing. M. Cordeschi, datata luglio 2025;



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

- viste le risultanze dell'indagine geologica e geotecnica condotta dai geologi professionisti incaricati Dott. Geol. Franco Tamone, Giovanni Cavagnino e Chiara Minella;
- viste le risultanze dell'indagine nivologica condotta, riportata nella specifica relazione a firma dell'Ing. M. Cordeschi, datata luglio 2025, tenuto conto degli studi di approfondimento sulla componente nubiforme delle valanghe, riportati nella nota integrativa del luglio 2026;
- esaminati gli allegati cartografici al progetto, relativi al quadro del dissesto riportato nel PRGC del Comune di Biella e la cartografia tematica del Sistema Informativo Frane in Piemonte (SIFRAP) e del Sistema Informativo Valanghe (SIVA) di ARPA Piemonte, relativamente all'area in oggetto;

si rileva quindi che ai sensi della L.R.45/89 l'intervento in oggetto può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico del versante e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata, redatta dall'Ing. M. Cordeschi per la parte tecnica impiantistica e nivologica e dai Dott. Geol. Franco Tamone, Giovanni Cavagnino e Chiara Minella per gli aspetti geologici e geologico-tecnici.

Si specifica altresì che il presente parere, in relazione a quanto previsto dall'art 1, comma 3 della L.R. 45/89, concerne la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico dei versanti e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto e non si riferisce né agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza dei progettisti, del direttore lavori, dell'impresa realizzatrice, del collaudatore e del gestore dell'opera stessa.

Tenuto conto della documentazione trasmessa dal proponente, dovranno altresì essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- nella progettazione esecutiva e nella realizzazione delle opere dovranno essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017 relativamente alla gestione delle rocce e terre



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

da scavo, con specifico riferimento alle indicazioni contenute nelle “*Linee Guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo*” pubblicate da SNPA nel 2019;

- in sede di progettazione esecutiva dovranno essere progettate adeguate opere di consolidamento dello sperone roccioso su cui è prevista la posa del pilone di sostegno intermedio e dovrà esserne attestata la stabilità, ai sensi del DM 17/01/2018; inoltre, nel settore immediatamente a monte della stazione di monte dovrà essere progettata un'opera di difesa dalla caduta massi, secondo le indicazioni contenute nella relazione geologica integrativa, a firma dei Dott. Geol. Franco Tamone, Giovanni Cavagnino e Chiara Minella;
- un geologo incaricato dalla Direzione lavori dovrà verificare la corrispondenza delle caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione delle stazioni e del sostegno di linea dell'impianto rispetto al modello geologico elaborato in fase progettuale ed adottare i necessari accorgimenti tecnici per garantire la stabilità delle opere;
- dovranno essere ridotti al minimo indispensabile i movimenti terra per la realizzazione di tutti i manufatti e delle opere accessorie d'infrastrutturazione; i mezzi d'opera dovranno utilizzare esclusivamente la viabilità esistente o i percorsi individuati nella documentazione progettuale, evitando scavi e riporti non strettamente funzionali al progetto e provvedendo al ripristino morfologico delle piste di accesso e delle aree di cantiere;
- nelle fasi preliminari di scavo si dovrà provvedere allo scotico della componente erbacea, ove presente, per una profondità di almeno 20 cm prima di eseguire i movimenti di terra. Le piete erbose così ottenute dovranno essere accantonate in luogo idoneo evitando di sovrapporre cumuli di inerti a zone prative o al terreno organico accantonato, per evitare la miscelazione dei substrati;
- al termine dei lavori si dovrà procedere all'esecuzione degli interventi di inerbimento secondo le modalità previste nel progetto di recupero ambientale per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo, con la finalità di uniformare il ripristino delle aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle prative circostanti.

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00114434 del 30/07/2026



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Aspetti connessi all'autorizzazione ai sensi della L.R. 17/2024 e del DM 392/2003

Si evidenzia che, con riferimento alla cosiddetta “*dichiarazione d'immunità da frane e valanghe*” da rilasciare ai sensi del D.M. 5/12/2003, n. 392 e sulla base delle disposizioni contenute nella nota interpretativa di ANSFISA n. 84654 del 21/11/2024, si prende atto delle dichiarazioni di compatibilità rese dai progettisti. Si rinvia tuttavia il rilascio della specifica attestazione di competenza regionale, relativa alla compatibilità dell'impianto funiviario in oggetto con il quadro di pericolosità idrogeologica e valanghiva, a valle della fase di progettazione esecutiva delle necessarie opere di consolidamento del rilievo roccioso di appoggio del pilone intermedio e per la protezione della stazione di monte dalla caduta massi, nonché alla redazione dello specifico piano di monitoraggio topografico della stabilità delle strutture del sostegno intermedio dell'impianto, come descritto in precedenza.

Le opere di consolidamento delle fondazioni del pilone intermedio e di protezione della stazione di monte dalla caduta massi dovranno essere oggetto di autorizzazione nell'ambito del procedimento previsto dalla L.R. 17/2024; la documentazione progettuale dovrà essere accompagnata da specifica dichiarazione dei progettisti in cui si attesti l'efficacia delle opere in progetto per garantire la stabilità delle strutture fisse dell'impianto e l'incolumità delle persone.

Inoltre, le condizioni di stabilità del sostegno di linea intermedio dovranno essere oggetto di verifica annuale con l'esecuzione di misure topografiche; dovrà quindi essere redatto uno specifico piano di monitoraggio (che descriva tipologia della strumentazione adottata, posizione dei caposaldi e frequenza delle misurazioni), che dovrà essere trasmesso prima del collaudo dell'impianto ad ANSFISA, al Comune di Biella ed al Settore Geologico della Regione Piemonte. In caso di rilevamento di indizi di movimento a carico delle strutture fisse dell'impianto il Direttore d'esercizio l'esercizio dovrà sospendere l'esercizio dell'impianto e verificare le effettive condizioni di sicurezza, oltre ad adottare le necessarie misure correttive.

In fase di redazione del progetto esecutivo dovrà altresì essere redatto un “*Piano di Gestione della Sicurezza Valanghe*”, in relazione al potenziale verificarsi di valanghe nubiformi che possano interessare le funi e le cabine dell'impianto, secondo quanto previsto dal Disciplinare di attuazione dell'art.18 della L.R. n.17/2024, approvato con D.G.R. n.19-1742 del 27 ottobre 2025.



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Infine, in quanto intervento di revisione generale ai fini della continuazione di vita tecnica, si rende necessaria la presentazione di apposita dichiarazione del Direttore d'esercizio, come previsto al punto 2.5.7 dell'Allegato al DM 203/2015.

Distinti saluti.

*Il Dirigente di Settore
Ing. Michele Marino*

*Sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 20, c. 1 bis del d.lgs. 82/2005*

I Funzionari referenti:

*Dott. Marco Cordola Tel. 011-4326659
e-mail: marco.cordola@regione.piemonte.it*

*Dott. Andrea Berteà Tel. 011-4325353
e-mail: andrea.berteà@regione.piemonte.it*

Vistato/firmato elettronicamente mediante annotazione formale nel sistema di gestione informatica dei documenti